

Comune di MANFREDONIA
Provincia di FOGGIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con deliberazione della C.S. con i poteri del C.C. n. 13 del 14/04/2021

Articolo 1	- Oggetto
Articolo 2	- Disposizioni generali
Articolo 3	- Presupposto del canone
Articolo 4	- Soggetto passivo
Articolo 5	- Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 6	- Criteri per la determinazione della tariffa
Articolo 7	- Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Articolo 8	- Determinazione delle tariffe annuali
Articolo 9	- Determinazione delle tariffe giornaliere
Articolo 10	- Determinazione del canone
Articolo 11	- Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 12	- Rimborsi e compensazione
Articolo 13	- Ravvedimento Operoso
Articolo 14	- Accertamenti - Recupero canone
Articolo 15	- Sanzioni e indennità
Articolo 16	- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Articolo 17	- Sospensione dell'attività' di vendita – Decadenza e revoca della concessione
Articolo 18	- Autotutela
Articolo 19	- Funzionario Responsabile
Articolo 20	- Riscossione coattiva
Articolo 21	- Regime transitorio
Articolo 22	- Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche di cui alla DCC n. 115 DEL 10/12/2009 realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Manfredonia.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati come definiti dal Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche di cui alla DCC n. 115/2009 realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 115/2009 e al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come di seguito precisato:

- Zona A - compreso tutte le vie: Aldo Moro, G. Di Vittorio, Croce, Antiche Mura, Tribuna, Gargano, San Lorenzo, Corso Roma, Viale Miramare e Scaloria;
- Zona B – intero territorio di Siponto ad esclusione delle Vie di cui al punto precedente;
- Zona C - di espansione compreso i nuovi comparti CA, CB, 1° e 2° Piano di Zona ad esclusione delle vie di cui al punto A;

2. Le aree mercatali interessate dalla applicazione del canone sono le seguenti:

- **Mercato settimanale “Scaloria”**
- **Mercato giornaliero “Santa Restituta”**
- **Mercato giornaliero “Via Daunia-Largo Bari”**
- **Mercato settimanale “Siponto”**
- **Mercato sparso**

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua alla quale si fa riferimento per la determinazione del canone da corrispondere è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie innanzi citate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la predetta classificazione

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione, secondo la classificazione sopra riportata, sono approvati con il presente Regolamento sub allegato A).
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Eventuali modifiche ai coefficienti moltiplicatori delle tariffe potranno essere approvati con deliberazione di Giunta comunale.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera alla quale si fa riferimento per la determinazione del canone da corrispondere è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle aree mercatali indicate all'art 7 del presente regolamento e delle categorie viarie sopra citate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la suddetta classificazione approvata con il presente regolamento e secondo i coefficienti di cui all'allegato A).
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa giornaliera nonché le fattispecie di occupazione, secondo la classificazione sopra riportata, sono approvati con il presente Regolamento sub allegato A).
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Eventuali modifiche ai coefficienti moltiplicatori delle tariffe potranno essere approvati con deliberazione di Giunta comunale.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è

determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o secondo le altre modalità ivi previste.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 12

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine., a condizione che si tratti di canoni, o penalità, o sanzione relativa alle concessioni mercatali.

3. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 13

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 14

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro (100,00)

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17

Sospensione e decadenza dell'attività di vendita – Revoca della concessione

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avviso del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate .

Articolo 18

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 19

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 21

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021

Allegato A) - Regolamento Canone Unico mercato e mercatini

CANONE MERCATALE	TAR. BASE ANNUALE	TAR. BASE GIORNALIERA
TARIFFA STANDARD LEGGE	€ 50,00	€ 1,20

Mercato settimanale "SCALORIA"								
	Valore annuale per categoria merceologica				Valore singolo per occasionali/spunta di mercato per categoria merceologica			
	Beni durevoli		Beni alimentari		Beni durevoli		Beni Alimentari	
Dimensione stallo a mq	Coefficiente	Canone	Coefficiente	Canone	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero
16	0,53	€ 424,00	0,65	€ 520,00	0,70	€ 13,44	0,65	12,48
20	0,53	€ 530,00	0,65	€ 650,00	0,70	€ 16,80	0,65	15,60
24	0,53	€ 636,00	0,65	€ 780,00	0,70	€ 20,16	0,65	18,72
32	0,53	€ 848,00	0,65	€ 1.040,00	0,70	€ 26,88	0,65	24,96
36	0,53	€ 954,00	0,65	€ 1.170,00	0,70	€ 30,24	0,65	28,08

Mercato giornaliero "SANTA RESTITUTA"								
	Valore annuale				Valore singolo per occasionali/spunta di mercato per categoria merceologica			
	Beni durevoli		Beni alimentari		Beni durevoli		Beni Alimentari	
Dimensione stallo in mq	Coefficiente	Canone	Coefficiente	Canone	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero
6	3,2	€ 960,00	3,80	€ 1.140,00	0,80	€ 5,76	0,75	5,40
9	3,2	€ 1.440,00	3,80	€ 1.710,00	0,80	€ 8,64	0,75	8,10
12	3,2	€ 1.920,00	3,80	€ 2.280,00	0,80	€ 11,52	0,75	10,80
15	3,2	€ 2.400,00	3,80	€ 2.850,00	0,80	€ 14,40	0,75	13,50
18	3,2	€ 2.880,00	3,80	€ 3.420,00	0,80	€ 17,28	0,75	16,20
21	3,2	€ 3.360,00	3,80	€ 3.990,00	0,80	€ 20,16	0,75	18,90
24	3,2	€ 3.840,00	3,80	€ 4.560,00	0,80	€ 23,04	0,75	21,60

Mercato settimanale "Via Daunia Largo Bari"								
	Valore annuale				Valore singolo per occasionali/spunta di mercato per categoria merceologica			
	Beni durevoli		Beni alimentari		Beni durevoli		Beni Alimentari	
Dimensione stallo in mq	Coefficiente	Canone	Coefficiente	Canone	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero
6	2,7	€ 810,00	€ 3,40	€ 1.020,00	0,75	€ 5,40	0,70	5,04
12	2,7	€ 1.620,00	€ 3,40	€ 2.040,00	0,75	€ 10,80	0,70	10,08
18	2,7	€ 2.430,00	€ 3,40	€ 3.060,00	0,75	€ 16,20	0,70	15,12
20	2,7	€ 2.700,00	€ 3,40	€ 3.400,00	0,75	€ 18,00	0,70	16,80
Mercato settimanale "Siponto"								
	Valore singolo giornaliero per categoria merceologica				Valore singolo per occasionali/spunta di mercato per categoria merceologica			
	Beni durevoli		Beni Alimentari		Beni durevoli		Beni Alimentari	
Dimensione stallo in mq	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero
4	0,45	€ 2,16	0,40	€ 1,92	0,50	€ 2,40	0,45	€ 2,16
18	0,45	€ 9,72	0,40	€ 8,64	0,50	€ 10,80	0,45	€ 9,72

Mercatino San Camillo			
Valore a mq di occupazione giornaliera per categoria			
Beni durevoli		Beni Alimentari	
Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero
0,50	€ 0,60	0,40	€ 0,48

Occupazioni fuori mercato titolare di concessione e/o autorizzazione											
Valore a mq di occupazione giornaliera per categoria merceologica											
Zona 1				Zona 2				Zona 3			
Beni durevoli		Beni Alimentari		Beni durevoli		Beni Alimentari		Beni durevoli		Beni Alimentari	
Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero	Coefficiente	Canone giornaliero
0,60	€ 0,72	0,55	€ 0,66	0,55	€ 0,66	0,50	€ 0,60	0,50	€ 0,60	0,45	€ 0,54



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 17**

Ufficio Proponente: **1.2 ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE .
LEGGE 160/2019. APPR**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.2 ATTIVITA' PRODUTTIVE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/04/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Maria Sipontina Ciuffreda

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante